



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Originale

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE n. 18 / 2020

29/07/2020

OGGETTO:

RIDUZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 LIMITATAMENTE AL PERIODO DI CHIUSURA.

L'anno **duemilaventi** addì **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **venti** e minuti **zero** nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GAI Franco - Sindaco	Sì
2. AMBRASSA Agostino - Vice Sindaco	Sì
3. BERTON Irene in LO BUONO - Assessore	Sì
4. DE LA FOREST DE DIVONNE Andrea - Consigliere	Sì
5. GALLO Federica - Consigliere	Sì
6. VACCHINA Ettore - Consigliere	Sì
7. ZUCCARELLO Gian Luca - Consigliere	Sì
8. GIARDO Franco - Consigliere	Sì
9. BURZIO Valter - Consigliere	Giust.
10. SIVIERO Simone - Consigliere	Giust.
11. GIANASSO Maria Rosa in MUSSO - Consigliere	Sì
Totali Presenti:	9
Totali Assenti:	2

Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzanti il Segretario comunale sig. MARGIOTTA Dott.ssa Antonina il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. GAI Franco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Deliberazione n. 18 / 2020

Oggetto:

RIDUZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 LIMITATAMENTE AL PERIODO DI CHIUSURA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su PROPOSTA del Sindaco Sig. Franco Gai.

VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

UDITA la relazione del Sindaco Sig. Franco Gai come riportata su nastro magnetico acquisito agli atti, ai sensi dell'art. 50 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

ESPERITA la discussione come riportata su nastro magnetico acquisito agli atti, ai sensi dell'art. 50 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, con la partecipazione del Sindaco Gai Franco;

Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con VOTAZIONE resa in forma palese per alzata di mano che ha avuto il seguente esito:

presenti:	n. 9
votanti:	n. 9
astenuti:	n. 0
voti favorevoli:	n. 9
voti contrari:	n. 0

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di deliberazione recante ad oggetto:

RIDUZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 LIMITATAMENTE AL PERIODO DI CHIUSURA.

SUCCESSIVAMENTE, attesa l'urgenza, con votazione espressa in forma palese da n. presenti, di cui: voti favorevoli n. , astenuti n. , voti contrari n. , ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, dichiara la presente immediatamente eseguibile.



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AD

Oggetto: RIDUZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 LIMITATAMENTE AL PERIODO DI CHIUSURA.

Su proposta del Sindaco Sig. Franco Gai.

Premesso che:

- l'art. 1 comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1 gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1 comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che:

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

- - il piano finanziario e la sua relazione comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo piano finanziario, il modello gestionale ed organizzativo, nonché l'andamento della produzione di rifiuti;
- - l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

Considerato che l'articolo 57-bis D.Lgs 124 del 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 19/12/2019 n. 157, prevede che “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”.

Considerato che l'articolo 107 c.4 D.L. 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia” ha differito suddetto termine dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020.

Considerato che l'articolo 138 D.L. 34 del 13 maggio 2020 “Rilancio” ha differito ulteriormente suddetto termine al 31 luglio 2020.

Considerato che l'articolo 107 c.5 D.L. 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia” ha introdotto per gli Enti un regime derogatorio, sia in considerazione delle difficoltà oggettivamente riscontrate in fase di prima introduzione dell'operato regolatorio di ARERA sia per l'emergenza epidemiologica COVID-19, per cui “i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”

Considerato opportuno e vantaggioso l'utilizzo di tale regime derogatorio poiché:

- Si fornisce così ai contribuenti immediata certezza sull'ammontare complessivamente dovuto per l'anno 2020;
- Si evita, per effetto dell'art. 15 del D.L. 34 del 30 aprile 2019 convertito in Legge 58 del 28 giugno 2019, un doppio invio di avvisi di pagamento con acconto calcolato su tariffe 2019 e conguaglio (dopo il 1 dicembre 2020) sulle tariffe 2020;
- Si procrastina il termine per l'approvazione del Piano Finanziario 2020 al 31/12/2020 e gli eventuali conguagli verranno frazionati su tre annualità;

CONSIDERATO che si intendono confermare per il 2020 le tariffe approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n.57/2019 del 19/12/2019, con eventuale conguaglio dei costi risultanti in sede di approvazione del PEF 2020 ripartibile nel triennio 2021-2023;



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

CONSIDERATO inoltre che, a causa delle chiusure delle attività disposte dai provvedimenti di competenza del Governo e delle Regioni ed in linea con la Nota IFEL del 24 aprile 2020, numerose utenze di fatto non hanno avuto la possibilità di utilizzare i locali tassati per un periodo di tempo definito dall’emanazione dei provvedimenti, e che pertanto si ritiene indispensabile, anche al fine di non generare potenziale contenzioso, non procedere alla tassazione di tale intervallo temporale;

VISTA la deliberazione ARERA n. 158/2020 del 05/05/2020, con la quale vengono stabilite misure di tutela minime per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19, che prevedono la mancata applicazione della parte variabile per il periodo di chiusura;

VISTO il regolamento Consortile del Consorzio Chierese per i Servizi per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 3 del 23 gennaio 2014 e successive modifiche, in particolare la condivisione in Assemblea Consortile del 7 luglio 2020 delle riduzioni per il solo anno 2020, in esecuzione di quanto previsto dall’articolo 1 della deliberazione Arera n. 158 del 5.05.2020 che recita: *“Misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID -19”*, sono previste le seguenti riduzioni tariffarie:

- a. Utenze appartenenti alla Tabella 1a dell’Allegato A) della deliberazione Arera n. 158/2020: riduzione pari al 15% della quota variabile della tariffa.
- b. Utenze appartenenti alla Tabella 1b dell’Allegato A) della deliberazione Arera n. 158/2020: riduzione pari al 25% della quota variabile della tariffa
- c. Utenze appartenenti alla Tabella 2 dell’Allegato A) della deliberazione Arera n. 158/2020: riduzione pari al 15% della quota variabile della tariffa (se la chiusura dell’attività si è protratta per un periodo inferiore o uguale a 60 giorni) e pari al 25% della quota variabile della tariffa (se la chiusura dell’attività si è protratta per un periodo superiore a 60 giorni).

RITENUTO opportuno riconoscere agevolazioni tariffarie per le utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l’attività a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, come disposto da appositi Decreti P.C.M., nel rispetto del limite minimo stabilito da ARERA con deliberazione n. 158;

Stimato opportuno prevedere la copertura di tale minor gettito sotto forma di agevolazione, ai sensi del comma 660 dell’art. 1 L. n. 147/2013, per cui “La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.”.

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria dei Responsabili dei Servizi competenti e del Responsabile del Servizio Finanziario;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e smi, (Gli atti relativi alla TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono - e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo - a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno).

- Visto il Regolamento IUC approvato con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale in data 30/07/2014 n. 34;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27 luglio 2016;
- Richiamati in particolare i seguenti atti:
 - a) Il decreto del Sindaco n. 07 del 19 dicembre 2019 con il quale sono stati nominati i Responsabili degli Uffici e dei Servizi di questo Comune per l'anno 2020;
 - b) La deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 19 dicembre 2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di Revisione 2020-2022;
 - c) La deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 27 giugno 2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e Piano degli obiettivi e della Performance per il periodo 2020-2022 e sono stati attribuiti ai Responsabili dei Servizi le risorse ed i budget di spesa per l'esecuzione dei programmi e dei progetti;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

1. Di approvare per il 2020 e per le motivazioni di cui in premessa, le tariffe approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 19/12/2019;
2. Di demandare successivamente all'approvazione di cui al punto 2) il calcolo del conguaglio derivante dall'applicazione del Nuovo Metodo Tariffario di cui alla Delibera ARERA 443/2019/RIF e la successiva applicazione sulle tariffe degli anni 2021, 2022 e 2023;
3. Di demandare l'approvazione del Piano Finanziario 2020 a successivo provvedimento da adottarsi entro il 31/12/2020;
4. Di riconoscere alle utenze non domestiche, che hanno dovuto sospendere l'attività a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, come previsto da appositi Decreti P.C.M. e che quindi obbligatoriamente non hanno potuto usufruire del servizio di raccolta porta a porta, una riduzione per il solo anno 2020, in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 1 della deliberazione Arera n. 158 del 5.05.2020 che recita: "*Misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID -19*", sono previste le seguenti riduzioni tariffarie:
 - a) Utenze appartenenti alla Tabella 1a dell'Allegato A) della deliberazione Arera n. 158/2020: riduzione pari al 15% della quota variabile della tariffa.
 - b) Utenze appartenenti alla Tabella 1b dell'Allegato A) della deliberazione Arera n. 158/2020: riduzione pari al 25% della quota variabile della tariffa
 - c) Utenze appartenenti alla Tabella 2 dell'Allegato A) della deliberazione Arera n. 158/2020: riduzione pari al 15% della quota variabile della tariffa (se la chiusura dell'attività si è protratta per un periodo inferiore o uguale a 60 giorni) e pari al 25% della quota variabile della tariffa (se la chiusura dell'attività si è protratta per un periodo superiore a 60 giorni).
 - d) la riduzione sarà concessa dietro presentazione di un'apposita autocertificazione attestante l'effettivo periodo di chiusura, da presentarsi al Comune.
5. Di dare atto che saranno a carico dell'Ente le somme non introitate per l'agevolazione di cui sopra, che saranno previste in apposito capitolo di spesa al Bilancio 2020/2022;

SUCCESSIVAMENTE, attesa l'urgenza, con votazione espressa in forma palese da n. 9 presenti e votanti, di cui: favorevoli n. 9, astenuti n.0 contrari n.0, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, dichiara la presente immediatamente eseguibile.



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
GAI Franco

Il Segretario Comunale
MARGIOTTA Dott.ssa Antonina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 213 del Registro Pubblicazioni
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione n. **18** è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **13/08/2020** al **28/08/2020** mediante affissione all'albo pretorio comunale on line sul sito informatico di questo Comune (art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Andezeno, lì **13/08/2020**

Il Responsabile del servizio
Bechis Rosa Angela

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____

- X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Andezeno, lì 13/08/2020

Il Responsabile del servizio
Bechis Rosa Angela

Il Responsabile del servizio